

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 22-2897

**Regolamento regionale recante: “Modifiche agli allegati A e B della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)”. Approvazione.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge regionale 1 luglio 2011 n. 9 “*Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie*” provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale (*Funzioni amministrative sanzionatorie*), la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A della medesima legge;
- nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B della citata legge ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione;
- l'Allegato A della l.r. 9/2011, inerente gli “Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali”, prevede “*Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. l.r. 20/1998 (art. 29)*” e attribuisce alla azienda sanitaria locale (ASL) la competenza sanzionatoria in materia apistica;
- l'Allegato B della medesima l.r. 9/2011 prevede gli ambiti di materia di competenza regionale e che tra essi non appare alcun riferimento alla materia apistica.

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” che all'art.110 - tra le altre - ha abrogato la legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (*Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte*), ad esclusione degli articoli 3 (Commissione apistica regionale), 6 (Incentivi a favore dell'apicoltura), 7 (Concessione dei contributi) e del comma 2 dell'articolo 21 (Adempimenti per i nomadisti piemontesi), che si riferisce alle controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari.

In particolare, il Capo VI della l.r. 1/2019 intitolato “*Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura*” è composto dall'articolo 96 (*Obblighi in materia di apicoltura*) e dall'articolo 97 (*Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura*).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 “*Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura*”.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 97 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96 commi 2, 7, 9, 10 e 11;
- b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 4;
- c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 5;

d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 6;

e) da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 8.

Ritenuto opportuno definire la competenza in merito all'introito dei proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 inerenti la materia apistica, specificando le competenze di spettanza regionale e quelle di spettanza dei servizi veterinari delle ASL di cui alla l.r. n. 1/2019.

Dato atto che:

- il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9/2011 (Disposizioni di attuazione) stabilisce che la Giunta regionale, con proprio regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B alla norma medesima e che il comma 2 prevede che le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse. In particolare, tale norma delinea un meccanismo di delegificazione *ad hoc* finalizzato ad integrare e modificare gli allegati (tabelle di competenza) alla legge, permettendole un agile aggiornamento;

- risulta necessario modificare gli allegati A e B alla l.r. 9/2011, in considerazione dell'avvenuta abrogazione della l.r. 20/1998 e della mancata specificazione nella l.r. 1/2019 in merito all'introito dei proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di apicoltura, al fine così di definire meglio le competenze sanzionatorie della regione e delle ASL, attribuendo alla Regione la competenza sanzionatoria (e i corrispondenti introiti) in relazione ai commi 2, 3, 9, 10,11 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019, perché riferiti ad un ambito agricolo zootecnico, e attribuendo alle ASL la competenza sanzionatoria (e i corrispondenti introiti) in relazione ai commi 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019 perché riferiti all'ambito sanitario. Le modifiche in esame da apportare agli allegati A e B della l.r. 9/2011 sono state concordate con il Settore Prevenzione e veterinaria della Direzione regionale Sanità e welfare.

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento regionale recante: "Modifiche agli Allegati A e B della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)":

-inserendo nell'Allegato A della l.r. 9/2011, "Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali", in merito all'ambito denominato "AGRICOLTURA", il riferimento normativo riguardante la l.r. 1/2019, individuando le competenze dell'Ente sanzionatore ASL in merito ai commi 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 96 della medesima, eliminando il riferimento alla abrogata l.r. 20/1998;

-inserendo nell'Allegato B della l.r. 9/2011 l'ambito di materia denominato "AGRICOLTURA" e il riferimento normativo riguardante la l.r. 1/2019, individuando le competenze dell'Ente sanzionatore Regione Piemonte in merito ai commi 2, 3, 9, 10,11 dell'articolo 96 della citata legge.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

visto l'articolo 121 della Costituzione;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;

vista la legge regionale 01 luglio 2011, n. 9;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

la Giunta regionale, a voti unanimi

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 3 l.r. 9/2011, il regolamento regionale recante: "Modifiche agli Allegati A e B della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)", allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost 1/1999 e 51 dello Statuto regionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell' art. 12 del D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

*// Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2021, n. 2/R - Regolamento regionale recante: "Modifiche agli allegati A e B della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)" è stato pubblicato in data 25 febbraio 2021 sul 4° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8. (ndr).*